

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GAETANO PECORELLA

La seduta comincia alle 15.25.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Annunziata e Bertolini sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Iannuzzi e Taormina.

Seguito della discussione della proposta di legge senatore Delogu ed altri: Modifica della Tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, sulla competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (3575) (Approvata dalla 2ª Commissione permanente del Senato) e dell'abbinata proposta di legge Onnis ed altri: Modifica alla tabella A annessa alla legge 2 dicembre 1998, n. 420, recante disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati (2509).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, d'iniziativa del senatore Delogu ed altri: «Modifica della Tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modifica-

zioni, sulla competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati », già approvata dalla 2ª Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 gennaio 2003, e dell'abbinata proposta di legge d'iniziativa del deputato Onnis ed altri: « Modifica alla tabella A annessa alla legge 2 dicembre 1998, n. 420, recante disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati ».

Ricordo che nella seduta del 26 giugno 2003 si è chiusa la discussione sulle linee generali e che la Commissione ha adottato come testo base la proposta di legge C. 3575, approvata dal Senato.

Passiamo all'esame degli articoli.

Avverto che non sono state presentate proposte emendative.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Avverto che non sono stati presentati ordini del giorno.

Nessuno chiedendo di parlare per dichiarazione di voto finale, la proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale sulla proposta di legge di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: « Modifica della Tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, sulla competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (3575) (Approvata dalla 2^a Commissione permanente del Senato).

Presenti e Votanti	23
Maggioranza	12
Hanno votato sì	23

(La Commissione approva).

Risulta pertanto assorbita la abbinata proposta di legge n. 2509.

Hanno votato sì:

Bonito, Buemi, Carboni, Cento, Ci-rielli, Cola, Falanga Fanfani, Finocchiaro, Ghedini, Gironda Veraldi, Iannuzzi, Kes-sler, Lucidi, Lussana, Mormino, Pecorella, Pepe, Perlini, Pisapia, Taormina, Tarditi, e Vitali.

Discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge: Governo; Bonito ed altri, Martinat, Rivolta, Pi-sapia, Nicotra: Modifiche al codice di procedura civile (538-672-1508-2092-2229-2302).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato del disegno di legge del Governo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri, Martinat, Rivolta, Pisapia, Nicotra: « Modifiche al codice di procedura civile ».

Ricordo che nella seduta del 17 giugno il relatore ed il rappresentante del Go-verno hanno espresso il parere sulle pro-poste emendative al testo unificato in esame.

Ricordo, inoltre, che nella seduta del 24 giugno si è iniziato l'esame delle proposte emendative.

Avverto che gli emendamenti e gli ar-ticoli aggiuntivi saranno posti in votazione in linea di principio per cui, in caso di approvazione, saranno trasmessi alle com-petenti Commissioni per l'espressione dei prescritti pareri.

Comunico che il relatore ha presentato l'articolo aggiuntivo 3.020 (*vedi allegato*).

Pertanto, chiedo all'onorevole Vitali se intenda illustrarne il contenuto.

LUIGI VITALI, *Relatore*. Il mio articolo aggiuntivo 3.020 si riferisce alle notifiche da effettuarsi in giorno festivo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di intervenire, passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3.020 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'emendamento 21.1 del relatore.

LUIGI VITALI, *Relatore*. Signor presi-dente, nella precedente seduta l'emenda-mento 21.1 del relatore già è stato illu-strato e si è svolta in merito un'ampia discussione.

PRESIDENTE. Credo comunque che la richiesta dell'onorevole Bonito di interve-nire nuovamente possa essere accolta, onorevole Vitali.

FRANCESCO BONITO. Dal momento che l'articolo 21 costituisce, a mio avviso, uno degli articoli più importanti del testo all'esame, espungerlo significa impoverire molto l'aspetto riformatore dell'intero provvedimento. Perciò, chiedo che sia ac-cantonato affinché possa essere modificato o, comunque, che se ne possa discutere ancora. Quanto meno, vorrei che fosse votato e fosse respinto a ragion veduta.

LUIGI VITALI, *Relatore*. Mi rimetto alla sua decisione, signor presidente. In occa-sione dell'esame in sede referente, avevo espresso parere favorevole sul merito del-

l'articolo. In altra Commissione sono stato invitato a riflettere sulla genericità della norma, che poteva diventare troppo penalizzante per la parte inadempiente, in assenza di una indicazione tassativa dei casi in cui applicare questo tipo di penalizzazione. Per il resto, la sua filosofia è assolutamente condivisibile, anche perché aderente ad una direttiva comunitaria che è stata recepita un anno e mezzo fa. Se — come ritengo probabile — oggi non termineremo l'esame del provvedimento, nelle more, insieme al collega Bonito, potremmo riformulare l'articolo in esame in modo più rigido, tale da renderlo compatibile con la sua finalità. Perciò, con il consenso della Commissione, propongo l'accantonamento dell'emendamento 21.1 da me presentato.

PRESIDENTE. Sta bene. L'emendamento 21.1 del relatore è accantonato.

Passiamo all'emendamento Annunziata 22.1.

Nessuno chiedendo di intervenire passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Annunziata 22.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bonito 25.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bonito 25.01, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Bonito 25.03.

FRANCESCO BONITO. Questo articolo aggiuntivo tende a ridisciplinare la pronuncia in camera di consiglio in sede di

giudizio di legittimità. Il testo proposto intende razionalizzare e rendere più snello il lavoro in detta sede.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bonito 25.03, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Bonito 25.02.

FRANCESCO BONITO. Questa è un'altra proposta emendativa fondamentale, nella prospettiva di una visione riformatrice del processo civile. Stiamo trattando del giudizio di legittimità. La nostra suprema Corte nega se stessa. Tra giudizi civili e penali, 70 mila ricorsi investono annualmente la Corte di cassazione. Tutti discutono, ampiamente motivando e trovando sostanziale accordo, sulla necessità di intervenire, sia nel processo civile, sia nel processo penale, per una riduzione dei motivi di gravame che originano il giudizio di legittimità. Stiamo discutendo, in questa sede, di processo civile: questo articolo aggiuntivo costituisce un serio tentativo di porre ordine, di limitare l'appesantimento, ormai al di là di ogni regola e di ogni ragionevolezza, del giudizio civile di Cassazione. Il Governo ed il relatore hanno espresso parere contrario. Mi appello fortemente alla sensibilità dei colleghi. Penso che, su questo piano, si misuri realmente ed effettivamente la volontà di riformare, sia della maggioranza sia del Governo. Ribadisco quanto già affermato in molte altre occasioni e, cioè, che la proposta emendativa è sottoscritta dal gruppo dei Democratici di sinistra ma mutua la proposta originata dal lavoro della cosiddetta commissione Tarzia, una proposta, cioè, proveniente da processualisti di autentico ed assoluto valore, i migliori processualisti civili del nostro paese.

GIUSEPPE FANFANI. A mio avviso, questa proposta emendativa ha un senso.

Dal momento che si discute di impugnabilità per Cassazione di un provvedimento per vizio della motivazione, limitare l'impugnabilità al vizio della motivazione, alla illogicità o contraddittorietà risultante dal testo ha la funzione anche di rendere omogeneo l'ordinamento processuale. Quindi, questa proposta mi sembrerebbe veramente di buonsenso, oltre a generare quegli effetti illustrati dall'onorevole Bonito. Suggerirei ai componenti di questa Commissione di valutare questo aspetto.

PRESIDENTE. Non posso fare a meno di osservare come resti salva la possibilità di rendere omogeneo l'ordinamento processuale cambiando, invece, la norma penale.

In ogni caso, abbiamo compreso il problema.

Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bonito 25.02, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 27.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Bonito 27.1.

FRANCESCO BONITO. Anche in questo caso, signor presidente, ho l'impressione che, nonostante gli sforzi e la discussione che si sta svolgendo, raggiungeremo un risultato minimale rispetto alle esigenze del nostro processo civile. Stiamo affrontando altri temi di grandissimo interesse, quelli della necessità della motivazione, della motivazione *per relationem* e della motivazione a richiesta. Sono discussioni e riflessioni che l'accademia e la pratica del diritto, ormai, stanno sviluppando da tempo. Nel corso dei nostri incontri, in occasione dei dibattiti, affermiamo che i giudici devono redigere mo-

tivazioni sintetiche e ci entusiasmiamo allorché il relatore ci proponga l'ipotesi della motivazione *per relationem*.

In questo momento, ci stiamo occupando del giudizio di Cassazione. Al di sopra della suprema Corte c'è solo il Padreterno che, come è noto, non cassa ma, generalmente, esprime giudizi diversi, secondo una visione religiosa alla quale aderisco... Perciò, dobbiamo considerare ciò che accade nella realtà. Si pensi ai giudizi previdenziali nei quali si svolgono diecimila processi uguali o identici, discutendo se l'INPS abbia conteggiato o meno in maniera corretta gli interessi. Ove la Corte di cassazione affermi che il conteggio non è stato effettuato in maniera corretta, lo dovrà affermare e ripetere per diecimila volte. Proponiamo che, nelle cause seriali, la motivazione possa essere richiamata. Penso che non stiamo sconvolgendo alcunché. I termini in cui si interviene sono chiari. Vorrei mi si fornisse una valida ragione in forza della quale ritirare questa proposta emendativa, piuttosto che sottoporla a votazione.

PRESIDENTE. Posso ricordare — l'onorevole Bonito era sicuramente presente — che è all'esame di questa Commissione il testo di un provvedimento relativo alla Corte di cassazione, in materia civile, e che è stato licenziato quello relativo alla materia penale. In occasione di quella discussione potremo riprendere alcuni di questi temi. Desidero soltanto ricordarlo.

GIULIANO PISAPIA. Riguardo alla precedente proposta emendativa ho espresso voto contrario, ritenendo che la illogicità della motivazione non possa essere valutata se non valutando anche gli elementi e le emergenze processuali nell'ambito del giudizio di merito. Perciò, non la ritenevo sufficiente e la consideravo, anzi, rischiosa. Al contrario, mi sembra che questo emendamento semplifichi di molto il problema della motivazione senza eliminare, per l'attore e per il convenuto, la possibilità di conoscere i motivi che

hanno condotto la Corte di cassazione a decidere in un determinato senso, visto che si tratta dei motivi già esposti dal giudice del merito. Perciò, ove approvata, questa proposta comporterebbe, sicuramente, una accelerazione del procedimento civile. Di conseguenza, dichiaro il mio voto favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Bonito 27.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 28.01 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Constato l'assenza del deputato Antonio Russo. Si intende che abbia rinunciato alla votazione del suo articolo aggiuntivo 27.01.

Pongo in votazione l'emendamento Annunziata 31.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Constato l'assenza del deputato Mazzone. Si intende che abbia rinunciato alla votazione del suo articolo aggiuntivo 33.01.

Passiamo all'emendamento Annunziata 37.1 riguardo al quale ricordo che il relatore aveva espresso parere favorevole, a condizione che fosse riformulato.

LUIGI VITALI, *Relatore*. Riguardo a questo emendamento, signor presidente, propongo che sia riformulato nel senso di sopprimere alla lettera *a*) l'aggettivo « chirografari » e di sopprimere interamente la lettera *b*). Con questa condizione, esprimo in merito parere favorevole.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Fanfani, presentatore, insieme all'onore-

vole Annunziata, dell'emendamento 37.1, se accetti la riformulazione proposta dal relatore.

GIUSEPPE FANFANI. Sì, signor presidente, accedo all'invito del relatore.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Annunziata 37.1, come riformulato, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 38.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 38.01 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 39.01 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Annunziata 42.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Constato l'assenza del deputato Mazzone. Si intende che abbia rinunciato alla votazione dei suoi articoli aggiuntivi 42.01 e 42.02.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 42.03 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 47.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 47.01 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 47.02 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Annunziata 50.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Bonito 51.01.

FRANCESCO BONITO. Con questo articolo aggiuntivo, noi proponiamo di ampliare le ipotesi in cui il giudice possa ricorrere al decreto ingiuntivo. Ritengo giusto ed opportuno ricordare, in questo contesto, che uno dei filoni di riforma del processo civile è quello che porta all'ampliamento dei titoli esecutivi ed al rafforzamento di ciò che possiamo definire « riti alternativi al processo civile ». Evidentemente, l'espressione « riti alternativi » attiene alla terminologia penalistica ma vi ricorro per rendere chiaro il concetto. Dobbiamo rafforzare la cognizione sommaria, che ha dato ottima prova di sé, e dovremmo rafforzare, a nostro avviso, anche l'istituto del decreto ingiuntivo, modificandone la disciplina nel senso che possano essere implementate le ipotesi nelle quali è possibile chiedere ed ottenere un provvedimento con il quale, *inaudita altera parte* o, comunque, in assenza di contraddittorio, reso eventuale dalla disciplina del decreto ingiuntivo, si possa soddisfare la domanda del cittadino. Non ci spieghiamo per quale ragione questo nostro emendamento non incontri il parere favorevole del relatore. Anche in questo caso, penso che si perda una buona occasione per un intervento autenticamente riformatore del processo civile.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bonito 51.01, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Annunziata 52.1.

LUIGI VITALI, *Relatore*. Signor presidente, invito i presentatori a ritirare questo emendamento e presento il nuovo emendamento 52.10 del relatore (*vedi allegato*). Questa proposta emendativa consiste in una riformulazione dell'emendamento Annunziata 52.1 ed incide sull'articolo 634, comma 2, del codice di procedura civile, nel senso sia di espungere dal testo della norma citata la parola « autentici » sia nel senso di sopprimere, sempre dal medesimo comma 2, le parole « purché bollate e vidimate nelle forme di legge ».

PRESIDENTE. Non tratta di una riformulazione, in quanto l'emendamento Annunziata 52.1 è un emendamento soppressivo, ma della presentazione del nuovo emendamento 52.10 del relatore.

MICHELE VIETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. L'emendamento in esame proponeva di eliminare, dall'articolo 634, comma 2, del codice di procedura civile, la parte di testo compresa tra le parole « gli estratti » e « tenute », sostituendola con l'espressione « le fatture e gli altri documenti commerciali ». A parte la considerazione che non si comprende quali siano gli « altri documenti commerciali », il riferimento alle fatture in quanto tali, senza alcun riscontro con i libri contabili, ci sembra un po' rischioso. L'emendamento 52.10 proposto dal relatore fa salvi, nell'articolo 634, comma 2, « gli estratti » sopprimendo soltanto la parola « autentici » in modo da non onerare la parte della necessità di recarsi da un notaio per l'autenticazione. Inoltre, si propone di sopprimere la bollatura e la vidimatura che, oltretutto, non sono più neppure prescritte, disponendo che la fattura abbia un riscontro nei libri contabili regolarmente tenuti. Questa ci sembra una precauzione opportuna.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accedano all'invito del relatore a riti-

rare l'emendamento Annunziata 52.1.

GIUSEPPE FANFANI. Sì, signor presidente, accedo all'invito del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 52.10 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Dal momento che stanno per avere luogo votazioni in Assemblea, rinvio il seguito della discussione al termine della seduta pomeridiana.

Sospendo, quindi, la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.55, è ripresa alle 21.05.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli emendamenti.

Pongo in votazione gli identici emendamenti 53.2 del relatore ed Annunziata 53.1, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bonito 55.01, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bonito 57.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

SERGIO COLA. Signor presidente, ritiro il mio emendamento 57.10.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bonito 57.01, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

SERGIO COLA. Signor presidente, ritiro il mio articolo aggiuntivo 57.02.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione l'emendamento Annunziata 60.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bonito 60.01, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Mazzoni 63.01, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Constato l'assenza del deputato Antonio Russo. Si intende che abbia rinunciato alla votazione del suo articolo aggiuntivo 63.02.

ERMINIA MAZZONI. Signor presidente, ritiro il mio articolo aggiuntivo 64.01.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione l'emendamento Bonito 65.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

ERMINIA MAZZONI. Signor presidente, ritiro il mio articolo 66.01.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo all'articolo aggiuntivo 66.02 del relatore.

LUIGI VITALI, *Relatore*. Signor presidente, propongo una riformulazione di questo articolo aggiuntivo nel senso di sopprimere, all'ultima riga, la parola « sua ».

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 66.02 del relatore, come riformulato, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 56.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Dal momento che per le ulteriori proposte emendative si rende necessaria una

riformulazione, rinvio il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 21,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 21 luglio 2003.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

Modifiche al codice di procedura civile (Testo unificato C. 538 Bonito, C. 672 Martinat, C. 1508 Rivolta, C. 2092 Pisapia, C. 2229 Governo e C. 2302 Nicotra).

EMENDAMENTI

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

ART. 3-bis.

All'articolo 155 del codice di procedura civile, dopo il quarto comma, è inserito il seguente: « La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori udienza che scadono nella giornata del sabato »; correlativamente, all'articolo 18 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, sono soppresse, al secondo comma, le parole, « ancorché festivo » nonché, al terzo comma, le parole « nei giorni festivi si chiude alle 12 »; resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra

attività giudiziaria anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa ».

3. 020. Il relatore.

ART. 52.

Sostituirlo con il seguente:

All'articolo 634, al comma 2, sopprimere, ovunque ricorra, la parola « autentici ».

Conseguentemente al medesimo comma 2, sopprimere le parole: purché bollate e vidimate nelle forme di legge.

52. 10. Il relatore.